

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 22 febbraio 2017

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 (n. 387)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,  
considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato adottato in attuazione dell'articolo 3 della delega fornita dalla legge n. 149 del 2016 ed è volto all'emanazione di norme di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000;

considerato che con la Convenzione gli Stati membri perseguono l'obiettivo di dotare le legislazioni nazionali di norme relative all'assistenza giudiziaria ai fini dell'acquisizione di atti di indagine o di assunzione di prova in materia penale e nell'ambito di procedimenti funzionali all'irrogazione di sanzioni amministrative;

ricordato che la Convenzione del 2000 è entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005, ma non ancora per l'Italia, che è rimasto tra i pochi Stati membri dell'Unione a non aver ancora effettuato la ratifica insieme con Grecia, Croazia e Irlanda;

rilevato che, dai dati forniti dal Ministero della giustizia, risulta un'espansione dell'assistenza giudiziaria, essendosi nel solo ultimo anno dato corso a 2104 richieste di assistenza provenienti da Stati membri a fronte di 765 richieste avanzate dall'autorità italiana;

considerato che il presente intervento normativo ha come obiettivo il rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia all'interno dell'Unione europea, perseguito nella medesima materia con la recente attuazione di una serie di decisioni-quadro, entrate in vigore dal 2002 al 2009. La Convenzione in esame individua lo specifico ambito dell'attività comune e favorisce lo scambio diretto di richieste tra le diverse autorità giudiziarie; costruisce, pertanto, uno strumento generale e nel contempo disciplina forme specifiche di assistenza giudiziaria;

rilevato che l'atto in titolo si compone di 26 articoli, che enumerano i casi e la procedura per i casi di assistenza, come tra gli altri nei casi di procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative (articoli 3 e 4), di notificazioni (articoli 5 e 6), di trasferimento temporaneo di persone detenute (articoli 11 e 12), di

---

Al Presidente  
della 2<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

audizione mediante videoconferenza (articoli 13 e 14), di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (articoli 19-23);

rilevato tuttavia che l'articolo 34 della direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale, prevede che la direttiva sostituisca, a decorrere dal 22 maggio 2017, una serie di convenzioni, tra cui la "convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e relativo protocollo" e che pertanto l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni della convenzione è finalizzato a fissare il quadro giuridico per le richieste di assistenza che perverranno sino al 21 maggio 2017, in coerenza con l'articolo 35 della direttiva 2014/41/UE;

rilevato altresì che la direttiva 2014/41/UE è volta a istituire un unico strumento denominato "ordine europeo d'indagine" (OEI) che garantisca l'acquisizione delle prove da uno Stato all'altro nell'ambito dei procedimenti penali transfrontalieri, al fine di superare la frammentarietà e la complessità dell'attuale quadro giuridico. Essa ha quale termine di recepimento il 22 maggio 2017 e la delega per la sua trasposizione è contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015);

rilevato inoltre che l'aspetto fondamentale del provvedimento in esame riguarda la previsione di una sempre più accentuata sinergia di collaborazione internazionale sia sul piano delle indagini che su quello processuale, per un'efficace azione di contrasto alla criminalità mediante l'individuazione di uno specifico ambito di attività comune, e prevedendo procedure più snelle per lo scambio diretto di richieste tra le diverse autorità giudiziarie al fine di costruire uno strumento generale e al contempo una disciplina di forme specifiche di assistenza giudiziaria;

richiamato il parere reso sul disegno di legge delega il 10 febbraio 2016;

valutato che lo schema di decreto legislativo in titolo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, essendo volto a dare attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione del 2000,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

si invita a valutare l'opportunità di specificare, in riferimento all'articolo 9, la portata e l'ambito di applicazione della previsione relativa allo "scambio diretto e spontaneo di informazioni";

si invita inoltre a valutare il combinato disposto dell'articolo 15 in riferimento all'articolo 13, relativamente al rapporto tra l'audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico del perito, rispetto allo strumento della conferenza telefonica di cui al medesimo articolo 15.

Nadia Ginetti